

Informativa per la clientela di studio

N. 95 del 10.07.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Piccoli coloni e compartecipanti familiari. Contributi 2013

*Per l'anno 2013, l'INPS ha reso noti i contributi dovuti dai concedenti per i **piccoli coloni e compartecipanti familiari**. In particolare, viene specificato che l'aliquota contributiva complessivamente dovuta è pari al **43,2365%**, composta nel modo seguente:*

- ✓ **34,3965%** dovuti dal concedente;
- ✓ **8,84%** dovuti dal concessionario.

Premessa

L'Istituto previdenziale ha fornito la tabella riepilogativa delle varie voci che compongono l'aliquota contributiva dovuta dall'1.1.2013 al 31.12.2013 dai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Aliquota contributiva dovuta al F.P.L.D

Considerato l'aumento dello **0,20%** dell'aliquota dovuta al F.P.L.D. per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti, così come stabilito dall'art. 3, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, è nostra cura metterLa al corrente che - per l'anno 2013 - le aliquote sono state così fissate:

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti - dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 -		
Concedente	Concessionario	Totale
18,95% (esclusa la quota base pari allo 0,11%)	8,84%	27,79%

Esoneri delle aliquote contributive

In tema di riduzione degli oneri sociali i concedenti, che versano l'aliquota dello **0,43%** per gli assegni familiari, sono esonerati dalle seguenti aliquote:

Esoneri aliquote contributive	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

Per i concedenti, inoltre, opera anche un esonero sull'aliquota della disoccupazione, come di seguito illustrato:

Aliquota disoccupazione	2,75%
Esonero ex art. 1, c. 361/362, L. n. 266/2005	1% (*)
(*) <i>L'esonero vale prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall'art. 120 della L. n. 388/2000, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l'aliquota per il TFR, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.</i>	

Contributi INAIL

Per quanto riguarda invece i contributi INAIL (per l'assistenza infortuni sul lavoro), le aliquote da applicare dal 1° gennaio 2001 sono i seguenti:

Assistenza infortuni sul lavoro	10,125%
Addizionale infortuni sul lavoro	3,1185%

Recupero INAIL danno biologico

Le ricordiamo, inoltre, che ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico, l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli è maggiorata:

- ✓ dello **0,71%** dell'aliquota vigente per l'anno 2011.

Dunque, per l'anno in corso, il recupero sarà posto in riscossione unitamente alla contribuzione obbligatoria, mediante il **modello F24**, nel seguente modo:

2011	Addizionale oneri danno biologico sul contributivo assistenza infortuni sul lavoro	$10,125 \times 0,71\% = \mathbf{0,0719\%}$
	Addizionale oneri danno biologico sul contributo addizionale assistenza infortuni sul lavoro	$3,1185 \times 0,71\% = \mathbf{0,0221\%}$

Le agevolazioni per zone tariffarie

Sul versante delle agevolazioni invece, l'art. 1, c. 45 della Legge di Stabilità 2011 ha previsto che, per il corrente anno, continueranno ad applicarsi le seguenti agevolazioni per zona tariffaria:

Territori	Misura agevolazione	Dovuto
Non svantaggiati	-	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Modalità di pagamento

Infine, Le ricordiamo che i contributi vanno versati mediante il **modello F24** presso un qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro i seguenti termini:

- ✓ **16 luglio 2013;**
- ✓ **16 settembre 2013;**
- ✓ **18 novembre 2013;**
- ✓ **e il 16 gennaio 2014.**

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 